



Comune di Uzzano

(Provincia di Pistoia)

Ordinanza del Sindaco [n. 108](#) in data 30-10-2025

OGGETTO: TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA: PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI PER CONTRASTARE IL PM10, NEL PERIODO DAL 1 NOVEMBRE 2025 AL 31 MARZO 2026

h:) sezione lavori pubblici inquinamenti riduzioni emissioni atmosferiche pm10 ordinanze 2025_2026 ordinanza modulo i dal 01.11.2025 al 31.03.2026.doc

IL SINDACO

Vista la direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21.05.2008 *“relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”* che riunisce in un'unica direttiva quadro le precedenti Direttive 96/62/CE, 99/30/CE, 2000/69/CE, 2002/3/CE, 97/101/CE;

Visto il D.Lgs n. 155 del 13.08.2010 *“Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”*, che recepisce la Direttiva 2008/50/CE la quale definisce un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;

Visto l'art. 9 del D.Lgs. n. 155 del 13.08.2010 che obbliga Regioni e province ad adottare un piano che preveda le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione, al superamento dei valori limite di qualità dell'aria;

Vista la LR n. 27/2016 che ha assegnato alla Giunta Regionale il compito di determinare specifici indici di criticità e le relative modalità di calcolo, al fine di individuare le situazioni di rischio di superamento dei valori limite e le soglie di allarme dei singoli inquinanti;

Vista la DGRT n. 814/2016 e successiva DGRT n. 1075/2021 del 18.10.2021 in attuazione alla LR n. 26/2021 sono state approvate ulteriori misure urgenti per la qualità dell'aria nei comuni in cui non sono rispettati i valori limite per il PM10;

Considerato che con DGC n. 48/2020 del 08.09.2020 è stato approvato l'Accordo finalizzato alla realizzazione di interventi rivolti al miglioramento della qualità dell'aria nei comuni dell'area di superamento "Piana Lucchese" ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990;

Tenuto Conto che i fenomeni di inquinamento acuto dovuti al particolato fine si verificano usualmente nel periodo autunnale e invernale, a causa delle condizioni climatiche e meteorologiche sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti in atmosfera, e dell'incremento di emissioni dovute agli impianti di riscaldamento e alla combustione di biomassa;

Considerato in particolare che nell'area lucchese gli studi condotti da ARPAT, LAMMA Regione Toscana, hanno consentito di verificare che il contributo principale alle emissioni è dato dalla combustione di biomasse, sia per gli abbruciamenti all'aperto che per il riscaldamento di edifici e che pertanto gli interventi più efficaci da inserire nei PAC devono riguardare la regolamentazione di tali combustioni;

Considerato che gli interventi strutturali sono quelli più idonei ed efficaci a ridurre l'inquinamento atmosferico con effetti permanenti ma che quelli contingibili rappresentano d'altra parte il solo modo per affrontare le situazioni di rischio di superamento dei valori limite di legge anche se, rivolgendosi primariamente alle fonti emissive dirette, possono incidere, come acclarato dagli studi condotti dai principali istituti di ricerca italiani e internazionali, solo parzialmente sui picchi di inquinamento atmosferico influenzati anche da fattori esogeni e meteo-climatici;

Preso Atto che l'Allegato A alla DGRT n. 1075, al punto 5 “misure per il rientro dei livelli di concentrazione del materiale particolato (pm10) entro i valori limite previsti dal D.Lgs. n. 155/2010 in ottemperanza alla sentenza della CGUE del 10.11.2020 prevede il “5.1 Divieto di utilizzo dei generatori di calore alimentati a biomasse con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “3 stelle” dal 1 Novembre al 31 Marzo di ogni anno nei territori comunali appartenenti all’area di superamento “Piana lucchese”, posti a un’altitudine inferiore ai 200 metri s.l.m. in cui non sono rispettati i valori limite relativi al PM10;

Vista la DGRT n. 228 del 6/3/2023 con cui vengono adottate le norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente, la nuova identificazione delle aree di superamento e dei Comuni soggetti all’adozione dei PAC ai sensi della LR n. 9/2010, l'aggiornamento delle situazioni a rischio di inquinamento atmosferico, i criteri per l’attivazione dei provvedimenti, le modalità di gestione e l'aggiornamento delle linee guida per la predisposizione dei PAC, ed in particolare l'Allegato 4 “modalità per l’attivazione degli interventi contingibili dei piani di azione comunale (PAC)”, l'Allegato 2 “Elenco dei comuni soggetti all’elaborazione ed approvazione dei Piani di azione comunale (PAC) di cui all’art. 12, c. 1 della LR n. 9/2010;

Preso Atto che l'Allegato 4 sopra citato prevede che nel periodo dal 1 Novembre al 31 Mmarzo di ogni anno dovranno essere adottati gli interventi contingibili e urgenti da attivare con ordinanza sindacale legati al modulo 1 (Allegato 6, par. 4), indipendentemente dal numero di superamenti registrati e dalle condizioni meteorologiche previste;

Accertato che gli interventi di cui all' Allegato 6, par. 4 sono i seguenti (modulo 1 (ICQA=1): 1) **C1** - Informazione ai cittadini; 2) **C2** - Divieto per qualsiasi tipologia di combustioni all’aperto (abbruciamenti residui agricoli, barbecue, falò rituali a scopo di intrattenimento, etc.); 3) **C3** - divieto di utilizzo dei generatori di calore (compresi focolari aperti e ivi inclusi quelli destinati alla cottura dei cibi) alimentati a biocombustibile solido con classe di prestazione emissiva inferiore alle 3 stelle nei comuni dell’area di superamento piana lucchese (Sono esclusi da tale divieto le abitazioni nelle quali la biomassa sia la sola fonte di riscaldamento e quelle poste ad una quota altimetrica superiore ai 200 metri sul livello del mare)

Considerato che:

- Il Comune di Uzzano è stato inserito in detto elenco, in quanto facente parte dell’area di superamento “*Piana Lucchese*” e che con DGC n. 41/2016 del 29.06.2016 è stato approvato il “*Piano di Azione Comunale - Area Valdinievole per il risanamento della qualità dell’aria*”, sia relativamente agli interventi di tipo strutturale che quelli contingibili ed urgenti;
- La centralina di riferimento per l’area “Piana lucchese” a rischio di superamento a cui deve far riferimento il nostro Comune è la stazione di rilevamento di Capannori;
- I fenomeni di inquinamento acuto dovuti al particolato fine si verificano usualmente nel periodo autunnale e invernale, a causa delle condizioni climatiche e meteorologiche sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti in atmosfera, e dell’incremento di emissioni dovute agli impianti di riscaldamento e alla combustione di biomassa;
- In particolare che nell’area lucchese gli studi condotti da ARPAT, LAMMA Regione Toscana, hanno consentito di verificare che il contributo principale alle emissioni è dato dalla combustione di biomasse, sia per gli abbruciamenti all’aperto che per il riscaldamento di edifici e che pertanto gli interventi più efficaci da inserire nei PAC devono riguardare la regolamentazione di tali combustioni;
- Gli interventi strutturali sono quelli più idonei ed efficaci a ridurre l’inquinamento atmosferico con effetti permanenti ma che quelli contingibili rappresentano d’altra parte il solo modo per affrontare le situazioni di rischio di superamento dei valori limite di legge anche se, rivolgendosi primariamente alle fonti emissive dirette, possono incidere, come acclarato dagli studi condotti dai principali istituti di ricerca italiani ed internazionali, solo parzialmente sui picchi di inquinamento atmosferico influenzati anche da fattori esogeni e meteo-climatici;

Ritenuto quindi di dover attivare provvedimenti contingibili, al fine di ridurre il rischio di superamento del valore limite giornaliero per il PM10 ai sensi dell’art. 7 del D.lgs n. 351/1999 coerentemente con le disposizioni di legge sopra richiamate;

Preso Atto della DGRT n. 228/2023;

Visto l’art. 50, del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

PER IL PERIODO DAL 1 NOVEMBRE 2025 AL 31 MARZO 2026:

§ IL DIVIETO DI QUALSIASI TIPO DI COMBUSTIONE ALL'APERTO quali abbruciamenti di residui agricoli, fuochi e falò all'aperto o falò a scopo rituale e di intrattenimento, nel territorio comunale fino a 200 m s.l.m.;

§

BIOMASSE LEGNOSE, compresi focolari aperti e stufe destinate alla cottura dei cibi, con classificazione ambientale inferiore alle "3 stelle" di cui al DM n. 186/2017, in presenza di sistemi alternativi per il riscaldamento, e al di sotto dei 200 m s.l.m. (sono esclusi i generatori di calore laddove rappresentino l'unico sistema di riscaldamento e per la cottura dei cibi dell'abitazione in cui sono ubicati);

§ INTRODUZIONE DEL LIMITE A 18°C (con tolleranza di 2 °C) per le temperature medie nelle abitazioni, negli spazi ed esercizi commerciali, nei pubblici esercizi e negli edifici pubblici fatta eccezione per le strutture sanitarie con obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e di somministrazione alimenti e bevande e degli edifici con accesso al pubblico;

INVITA

La cittadinanza ad attuare una serie di "*comportamenti virtuosi*" per contribuire al miglioramento della qualità dell'aria:

- **Favorire tecniche agricole che evitano l'accensione di fuochi all'aperto con combustione di biomasse;**
- **Il divieto di scaldare i motori degli autoveicoli da fermi ed obbligo di spegnimento dei motori per i veicoli in sosta o in sosta prolungata in particolare nelle zone abitate (autobus in stazionamento ai capolinea, veicoli merci durante fasi di carico/scarico, autoveicoli in prossimità di incroci con traffico intenso, passaggio a livello, ect.);**
- **Utilizzare i mezzi pubblici per gli spostamenti e utilizzare in modo condiviso l'automobile, per diminuire il numero dei veicoli circolanti (carsharing, carpooling);**
- **Effettuare verifiche periodiche agli scarichi dei veicoli (verifiche aggiuntive oltre a quelle obbligatorie), sia di auto che di moto e motorini;**
- **Evitare di tenere i bambini ad un'altezza di 30-50 centimetri dal suolo (livello a cui si propaga la maggior parte delle emissioni dei veicoli a motore), utilizzando invece per il loro trasporto carrozzine, passeggini e zaini di altezza adeguata;**

INFORMA

- Che responsabile del procedimento ai sensi della Legge n.241/90 è l'Arch. ENRICO MARRADINI, in qualità di Responsabile della Area Tecnica e del Settore Ambiente;
- Che sul sito del Comune di Uzzano è presente una apposita sezione informativa per i cittadini all'indirizzo internet www.comune.uzzano.pt.it;

AVVERTE

Che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

DISPONE

- Che la presente ordinanza abbia effetto immediato e sia, per meri scopi notiziali, affisso all'Albo Pretorio per quindici giorni;
- Di dare la massima diffusione alla cittadinanza, a mezzo stampa e sul sito del Comune;
- Che il Servizio Polizia Municipale faccia rispettare quanto previsto con la presente ordinanza;
- La trasmissione del presente provvedimento: Regione Toscana Direzione Ambiente ed Energia, Settore Energia e Inquinamenti, Provincia di Pistoia, Arpat Dipartimento di Pistoia, Asl 3 – Zona Val dinievole

IL SINDACO
Dott. Dino Cordio

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio nei modi e nei tempi di legge.

Il Sindaco
MARRADINI ENRICO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.